



Città di Asola

Provincia di Mantova

AREA SERVIZI ALLA CITTA' ED URBANISTICA

SETTORE ECOLOGIA – Tel. 0376 733037

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI ASOLA E _____ PER LA CURA E MANUTENZIONE DI AREE VERDI.

PREMESSO

- che il Comune ha intenzione di valorizzare il patrimonio ambientale, naturale e il verde urbano tramite l'utilizzo di patti di collaborazione;
- che per il raggiungimento del predetto fine il Comune intende promuovere anche la partecipazione di organizzazioni, associazioni, società e privati cittadini, aziende ed operatori economici interessati a partecipare attraverso forme di "adozione" di aree verdi pubbliche;
- che è interesse del Comune, in considerazione della localizzazione delle suddette aree ed in coerenza alle proprie politiche di gestione del territorio, procedere alla sistemazione delle aree suddette, garantendo i necessari standard di cura delle stesse;

VISTO

- la Delibera di Giunta Comunale n. _____ con la quale viene dato mandato al Responsabile di Area Servizi alla Città ed Urbanistica di attivare le opportune procedure di affidamento a soggetti esterni di aree verdi, rotatorie, svincoli e aiuole di proprietà pubblica comunale tramite sponsorizzazioni, patti di collaborazione o altre forme di gestione;
- la manifestazione d'interesse presentata da _____ in data _____ prot. n° _____ con la quale si richiede la gestione di aree verdi comunali;

L'anno 2026, il giorno _____ del mese di _____

FRA

il Comune di Asola, avente sede in Piazza XX Settembre, 1 per il quale agisce l'Arch. Munno Daniele, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi alla Città ed Urbanistica, autorizzato a stipulare contratti in forza della norma contenuta nell'articolo 107, comma 3 lettera c) del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in seguito denominato "Comune";

E

Il sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in _____, C.F. _____; il quale agisce in qualità di _____ della ditta _____, in seguito denominato "affidatario";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituisce oggetto del presente patto di collaborazione la cura e rigenerazione delle aree verdi/aiuole/spazi, come meglio specificato nell'art. 2 e individuati con riempimento verde nella cartina allegata al presente patto di collaborazione, per farne parte integrante e sostanziale e qui riportate:

a) _____

b) _____

ART. 2

L'affidatario, si impegna, ad eseguire le opere di cura e rigenerazione di cui all'art. 1 delle aree verdi/aiuole/spazi, sopra citati, e più precisamente: cura e rigenerazione delle aree/spazi assegnati, con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia.

La cura e rigenerazione potrà comprendere:

- sfalcio del verde ogni qualvolta se ne rende necessario mediante rasatura e rifinitura eseguite a mano o con mezzi meccanici idonei, in modo da mantenerli in stato decoroso e comunque con un'altezza dell'erba mai superiore a cm.5, raccolta e trasporto a rifiuto dell'erba rasata e pulizia accurata;
- potatura semestrale se presenti, su cespugli e siepi, sagomatura di siepi e cespugli per mantenerne un assetto vegetativo uniforme e decoroso, raccolta e trasporto a rifiuto delle potature in idoneo punto di raccolta, pulizia accurata e irrigazione per garantire il buono stato vegetativo;
- innaffiamento in tempi e modi opportuni al fine di evitare deperimenti delle piante, compreso eventuali nuove piante messe a dimora secondo le necessità;
- manutenzione delle aiuole, delle siepi e delle piante esistenti, compresi eventuali future piantumazioni, comprendente la tosatura delle siepi a regola d'arte, estirpazione delle erbe infestanti, zappatura del terreno circostante, la potatura delle piante soggette alla stessa per mantenere un assetto vegetativo uniforme;
- raccolta, pulizia dei residui organici derivanti da tosature, potature, sfalci e stoccaggio per il successivo carico, trasporto e conferimento presso discariche autorizzate, secondo le norme vigenti in materia, ad opera di ditta autorizzata;
- lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni;
- pulizia del luogo e conferimento dei rifiuti;
- tutto quant'altro necessario alla tutela, cura e rigenerazione in funzione delle caratteristiche e della tipologia degli spazi/aree;
- sorveglianza ed eventuali segnalazioni al Comune.

L'affidatario si impegna nella realizzazione degli interventi con continuità, prestando la propria opera in conformità a quanto stabilito nel presente patto di collaborazione e secondo le indicazioni del Responsabile di Area Servizi alla Città ed Urbanistica.

Durante lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti dovranno essere adottate tutte le precauzioni e le cautele necessarie al fine di evitare disagi e/o danneggiamenti a persone, animali e cose, nonché allo stesso soggetto che svolge l'attività oggetto del patto.

Tutte le attività di cui al presente patto di collaborazione, a meno di apposita specifica, verranno effettuate senza alcun onere a carico del Comune di Asola.

L'affidatario e le eventuali ditte incaricate da essa si impegnano ad eseguire i lavori in rispetto del D.lgs. 81/2008, e ad essere a regola di legge per le attrezzature utilizzate e la documentazione
Il Comune consegna all'affidatario, le aree verdi/aiuole/spazi pubblici, nello stato di fatto in cui esse si trovano e come risulta da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

ART. 4

Eventuali piantumazioni e/o rimozioni di piante, arbusti e cespugli, potranno essere effettuate solo a seguito di apposita autorizzazione scritta del Responsabile di Area Servizi alla Città ed Urbanistica, che sarà allegata al verbale di consegna delle aree.

La tipologia e le essenze delle piante, arbusti e cespugli sarà definita in accordo con il Responsabile. Tutti gli interventi di miglioria rispetto allo stato alla consegna, che saranno effettuati dall'affidatario, rimarranno di proprietà del Comune di Asola, senza che possa essere riconosciuto alcun tipo di indennizzo al soggetto gestore.

ART. 5

Il presente patto di collaborazione acquista efficacia al momento della sua sottoscrizione.

La durata massima del medesimo patto è di 5 anni.

L'eventuale rinnovo potrà essere richiesto dal soggetto affidatario previa sottoscrizione di un nuovo patto di collaborazione che potrà modificare, a giudizio insindacabile del comune, i contenuti di quello precedente.

L'affidatario ha la facoltà di recedere dal presente patto di collaborazione, mediante preavviso, almeno 1 (un) mese prima dalla scadenza.

Al cessare del periodo di adozione, l'area deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate senza nulla pretendere dal Comune.

Qualora nel corso del periodo di validità del presente patto di collaborazione, dovessero intervenire impedimenti di qualsiasi natura, alla prosecuzione della gestione, questi devono essere segnalati al Comune, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti.

Nel caso in cui il Comune accerti, per il tramite dell' Area Tecnica una persistente negligenza nella gestione dell'area, potrà essere pronunciata la decadenza dell'assegnazione.

Il Comune può, motivandone le ragioni di interesse pubblico, interrompere il patto di collaborazione, prima dello scadere del termine naturale.

ART. 6

Il Comune individua nel Responsabile di Area Servizi alla Città ed Urbanistica, il referente a cui fare riferimento per ogni segnalazione relativa alla gestione delle aree in oggetto e per ottenere indicazioni in merito alla gestione delle stesse.

ART. 7

Il Comune rimane estraneo ed è in ogni caso manlevato dall'affidatario per le attività oggetto del presente patto di collaborazione da qualunque responsabilità e/o danno inerente e/o derivante dallo svolgimento di dette attività, sia nei confronti di terzi che dello stesso soggetto che esegue la cura convenuta, anche in riferimento alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

A tal fine l'affidatario esonera pertanto il Comune dal risarcimento di eventuali danni che gli interventi di cura effettuati potessero arrecare a cose e/o persone del Comune stesso e/o di terzi.

L'affidatario si impegna ad assicurarsi che le eventuali ditte che saranno incaricate dei lavori siano provviste di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi.

ART. 8

Il Comune può concedere di collocare nelle aree verdi assegnate uno o più cartelli, attraverso i quali si rende noto che la cura e rigenerazione dell'area è effettuata dall'affidatario, osservando, dove necessario, le prescrizioni dell'art. 23 del Codice della Strada.

La fornitura dei cartelli, la sua stampa e la collocazione sono a carico dell'affidatario che si impegna a realizzarli secondo lo schema allegato.

Allegati:

- planimetria con individuazione aree di intervento;
- disciplinare;
- bozza cartello.

Letto confermato e sottoscritto.

Asola, _____

Per il Comune di Asola

Arch. Munno Daniele

Per _____

Sig. _____